

Massima numero 276 del 25 ottobre 2017

istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dal comune di Tertenia - Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 01/02/2017 al 31/12/2018 - lotto 1 - CIG 69571895FB - Importo a base di gara: 90.000,00 - S.A.: Comune di Tertenia (NU)

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Articolo 95 d.lgs. n. 50/2016 Articolo 83 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Oneri di sicurezza aziendali - mancata indicazione nel bando di gara dell'obbligo di dichiararli - esperibilità del soccorso istruttorio - limiti

In una gara indetta in vigore del d.lgs. n. 50/2016, nella cui lex specialis non è previsto l'obbligo di indicare gli oneri di sicurezza aziendale, qualora il concorrente non li abbia indicati specificamente, l'amministrazione è tenuta ad applicare il principio del soccorso istruttorio entro i limiti indicati dalle Adunanze Plenarie n. 19 e 20 del 27 luglio 2016, nonché secondo i principi espressi dalla Corte di giustizia nella sentenza del 10 novembre 2016, ovvero previa verifica della natura sostanziale o formale dell'eventuale integrazione dell'indicazione degli oneri. Nel primo caso, infatti, il soccorso istruttorio non potrebbe essere esperito, in quanto il concorrente, formulando un'offerta economica senza considerare gli oneri di sicurezza, nel sanare la propria offerta, apporterebbe una modifica sostanziale all'offerta medesima, in violazione dei principi generali in materia dei contratti pubblici. Nel secondo caso, invece, avendo il concorrente indicato un prezzo comprensivo degli oneri di sicurezza, senza tuttavia chiarirne l'importo, l'amministrazione potrebbe procedere alla richiesta di integrazione mediante soccorso istruttorio, trattandosi di una specificazione formale di una voce, già prevista nell'offerta, ma non indicata separatamente.